

N° 11/2025 SENT.
 N° 23/2025 R.G. LIQ. CONT.
 N° / CRON
 N° 11/2025 REP.
 N° 16-1/2025 R.G. P.U.
 SENT DEP TELEMATICAMENTE
 31.07.2025
 SI PRENOTI A DEBITO

Si prenoti a debito ex artt. 146 d.p.r. 115/02 e 59 co. 1 lett c) d.p.r. 131/86

VEDERE INTEGRAZIONE

16.25

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:

Dott. Barbara Licitra	Presidente Relatore
Dott. Sara Cargasacchi	Giudice
Dott. Francesca Riccardi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

Ramzia Sigbatullina, C.F. SGBRMZ78L68Z154P, nata in Russia il 28 luglio 1978 e residente a Montagna in Valtellina (SO), Via Ca' Maroz n. 86,

e

Albina Sigbatullina, C.F. SGBLBN83H66Z154L, nata in Russia il 26 giugno 1983 e residente ad Oristano, Via Scirocco n. 12;

visto il ricorso introduttivo con il quale le ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante Ramzia Sigbatullina ha la propria residenza in provincia di Sondrio e trattasi di istanza congiunta con la sorella Albina Sigbatullina, nell'ambito della procedura familiare ex art. 66 CC.II.;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debentrici;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalle debentrici nel ricorso;



F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, occorre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del 20.09.2022); ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di Ramzia Sigbatullina, C.F. SGBRMZ78L68Z154P, nata in Russia il 28 luglio 1978 e residente a Montagna in Valtellina (SO), Via Ca' Maroz n. 86,
e

Albina Sigbatullina, C.F. SGBLBN83H66Z154L, nata in Russia il 26 giugno 1983 e residente ad Oristano, Via Scirocco n. 12;

NOMINA

Giudice delegato la Dott.ssa Barbara Licitra;

NOMINA

liquidatore la Dott. Anna CAVAGNOLO, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina alle debtrici il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza parte debitrice all'utilizzo delle due vetture descritte in ricorso, per ragioni lavorative, fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al liquidatore, essendovi beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Riserva all'esito della istanza che verrà presentata, con motivazione dettagliata ed analitica, dall'organismo di composizione della crisi, la determinazione delle sostanze che non verranno messe a disposizione della procedura.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 31 7 25

Il Presidente relatore estensore

Barbara Licitra

TRIBUNALE DI SONDRIO
Per copia conforme all'originale
Sondrio 31.07.2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D^{ra} ssa Manuela Carnazzola



16/25

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale,
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Barbara Licitra	Presidente
Sara Cargasacchi	Giudice
Francesca Riccardi	Giudice

atteso che per mero errore nella sentenza emessa in data odierna è stata apposta la dicitura "Si prenoti a debito ex artt. 146 d.p.r. 115/02 e 59 co. 1 lett c) d.p.r. 131/86",
ne dispone la cancellazione.

Sondrio, 31 7 25

Il Giudice Delegato
Barbara Licitra

